

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRECO

Nella seduta del 28/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti sono stati così ricostruiti dalla ricorrente:

- la banca convenuta, in data 21.06.2011, aveva rilasciato, nell'interesse della ricorrente e a favore di altra società, una fideiussione per l'importo massimo di € 500.000,00 a garanzia del credito vantato in forza della sentenza n. 1401/2011 del Tribunale di ..., che aveva condannato la ricorrente a pagare determinate somme a vario titolo; la garanzia era subordinata all'ipotesi in cui la Corte di Appello di ... avesse sospeso la provvisoria esecutività della impugnata sentenza di primo grado;
- la ricorrente ha contestato l'illegittimo addebito delle commissioni riferite alla predetta garanzia, in quanto a suo dire non si era verificata la condizione sospensiva cui era subordinata; le commissioni erano state addebitate in via anticipata;

- con ordinanza del 10.11.2011 la Corte di Appello di ... ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata; in data 21.06.2012 la ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione al ritiro della fideiussione;
- la resistente ha riaccreditato le commissioni addebitate con riferimento al periodo successivo alla data in cui la Corte di Appello ha autorizzato il ritiro della garanzia; non sono state stornate le commissioni addebitate per il periodo 21.06.2011-21.06.2012, pari a € 7.019,18, in quanto, ad avviso dell'intermediario, in tale arco temporale la garanzia era efficace;
- la ricorrente sostiene che il mancato verificarsi della condizione sospensiva abbia reso inefficace la fideiussione "sin dall'origine".

In sede di repliche la ricorrente ha affermato altresì che:

- la condizione sospensiva non si sarebbe verificata in quanto, pur in presenza di una sospensione parziale della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello non ha imposto alla ricorrente il rilascio di una fideiussione a favore del creditore, né altra cauzione; ha richiamato gli artt. 351 e 283 c.p.c.;
- poiché la condizione non si è avverata la fideiussione non è mai divenuta efficace e quindi ne discende che la banca è obbligata a restituire gli interessi e le commissioni addebitate.

Tanto rappresentato la ricorrente ha chiesto di condannare la banca convenuta alla restituzione della somma di € 7.019,18, oltre agli interessi legali dal 21.06.2011 (valuta dell'addebito) sino all'accredito effettivo, nonché a rifondere le spese per l'avvio della presente procedura.

Per quanto concerne la banca convenuta, essa ha affermato quanto segue:

- a seguito della condanna in primo grado subita, la ricorrente ha chiesto alla convenuta il rilascio di una fideiussione per un importo massimo di € 500.000,00 a favore della società che l'aveva convenuta in giudizio;
- con ordinanza della Corte di Appello di ... è stata disposta la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; con provvedimento del 21.06.2012 la medesima Corte ha autorizzato la ricorrente a ritirare l'originale della fideiussione, "considerando che la stessa era stata volontariamente depositata a titolo cauzionale";
- in esito alla richiesta formulata dalla controparte, la convenuta ha provveduto allo "scarico del rischio" e alla restituzione delle commissioni a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione al ritiro della Corte d'Appello; ha precisato alla cliente i motivi per cui venivano mantenute le precedenti commissioni;
- a causa di un disguido interno, il ricorso è stato rinvenuto solamente in data 23.09.2013;
- la fideiussione in esame, richiesta in data 21.06.2011, "deve intendersi quale atto per obbligazione condizionata" in quanto è stata rilasciata per il caso in cui la Corte d'Appello avesse sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
- la banca ha fornito il servizio richiesto dalla cliente sin dal 21.06.2011 e quindi da tale data aveva diritto di essere remunerata; il rischio per la banca è rimasto effettivo e reale sino all'ordinanza con la quale la Corte d'Appello ha disposto la restituzione della garanzia.

Ciò premesso, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda la legittimità di commissioni, per € 7.019,18, percepite dalla banca convenuta a fronte di una fideiussione da essa prestata a favore di altro soggetto e nell'interesse della società ricorrente.

Dal tenore della garanzia si evince, in primo luogo, che l'impegno fideiussorio della banca convenuta è subordinato "all'ipotesi in cui la Corte di Appello di ... sospenda la provvisoria esecutività della impugnata sentenza ... del Tribunale di ... (ovvero ne sospenda l'esecuzione, qualora incominciata)".

Circa i presupposti per l'escussione della garanzia, si legge che essa "potrà essere escussa da [soggetto garantito] esclusivamente al verificarsi della condizione che la stessa Corte d'Appello di ..., con sentenza definitiva, a conclusione del giudizio attualmente pendente, abbia rigettato totalmente o parzialmente l'appello proposto da [società ricorrente], condannando quest'ultima al pagamento in favore di [soggetto garantito] della somma oggetto della condanna in primo grado o di una parte di tale somma".

Secondo il Collegio, occorre preliminarmente distinguere tra condizione di efficacia della fideiussione e condizione per l'escussione della stessa, rammentando che – vista la loro diversa finalità – è sufficiente l'avverarsi della prima affinché in capo alla banca garante convenuta sorga il rischio di dover adempiere agli obblighi assunti con la prestazione della garanzia.

Dagli atti prodotti emerge che la fideiussione è stata rilasciata il 21 giugno 2011 e che il 30 giugno 2011 la Corte di Appello di Genova ha provvisoriamente sospeso, con propria ordinanza, l'esecutività della sentenza gravata. Ne consegue che a far data dal 30 giugno 2011 la fideiussione è divenuta efficace e, dunque, la banca ha maturato il diritto a vedersi riconosciuta una remunerazione a fronte del rischio assunto con la garanzia di cui si discute.

Sempre dalla documentazione versata in atti si deduce che l'originale della fideiussione, fatta oggetto di deposito volontario presso la Corte di Appello il 27 giugno 2011, è stato restituito alla società ricorrente dietro autorizzazione rilasciata dalla medesima Corte in data 21 giugno 2012.

Dalle evidenze istruttorie risulta che, con riferimento al rilascio della fideiussione, alla ricorrente sono state addebitate in via anticipata commissioni per un importo di € 7.019,18 (oltre a € 25,00 a titolo di "spese fisse emissione/rinnovo") per il periodo 21.06.2011-20.06.2012, e di € 7.000,00 (oltre a € 25,00) per l'anno successivo.

Le parti concordano altresì nel dichiarare che alla cliente è stata rimborsata la somma di € 7.000,00.

Tenuto conto di quanto sopra considerato, il Collegio ritiene che le commissioni siano dovute per il periodo che intercorre tra il 30.6.2011 e il 20.6.2012.

Non merita di essere accolta, in proposito, l'argomentazione della parte ricorrente, secondo la quale la condizione sospensiva non si sarebbe verificata in quanto, pur in presenza di una sospensione della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello non ha imposto alla ricorrente il rilascio di una fideiussione a favore del creditore, né altra cauzione. Tale circostanza è a ben vedere ininfluenza, perché è pacifico in atti che la società ricorrente ha richiesto l'emissione della fideiussione ed ha depositato la stessa presso la Corte d'Appello in data precedente all'ordinanza della Corte stessa, a

prescindere, dunque, dalla previsione di un obbligo cauzionale imposto dall'Autorità Giudiziaria.

Parimenti non può essere accolta la tesi della banca convenuta, che vorrebbe essere remunerata sin dal 21 giugno 2011 in quanto: a) da tale data essa avrebbe fornito il servizio; b) nella richiesta di rilascio della fideiussione sottoscritta dalla cliente era previsto che le commissioni pattuite erano dovute anche nel caso in cui la garanzia fosse condizionata; c) trattasi di un negozio condizionato che, con l'avverarsi della condizione (sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado), acquista efficacia *ex tunc*.

In realtà, la natura del rapporto e la presenza di una remunerazione variabile (1,4% annuo dell'importo della garanzia rilasciata) distinta da un compenso fisso di € 25 a titolo di "spese fisse emissione/rinnovo", induce il Collegio a ritenere che proprio quest'ultimo sia stato previsto a fronte della mera emissione del documento, dovendo al contrario vedersi giustificata la commissione proporzionale solo in presenza di un rischio effettivo in carico alla banca garante.

In ragione di quanto sopra esposto, il Collegio accoglie parzialmente la richiesta di ristoro avanzata dalla ricorrente per l'importo delle commissioni maturate nel periodo 21 giugno 2011 – 29 giugno 2011, che ammontano a € 175,48.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 175,48.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO